



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

Settore IV – Urbanistica – Edilizia Privata

Ufficio Traffico

IL SINDACO

RITORNARE UFFICIO TRAFFICO

ORDINANZA n. 18
22 OTT. 2015

Premesso:

- che l'area del centro storico della Città di Castelfidardo compresa tra via Giacomo Casanova e via Vicolo 1°, parzialmente ristrutturata, è una porzione del territorio di particolare rilevanza per le specifiche caratteristiche storiche e che costituisce un luogo di elevata frequentazione soprattutto di residenti;
- che a causa della parziale ristrutturazione dell'area e degli edifici, la stessa è motivo di attrazione di persone cosiddette "poco raccomandabili", piccoli spacciatori e consumatori di droga, persone dedite all'alcool e nulla facenti che provocano schiamazzi, urla, suoni e rumori molesti, oltre alla possibile occupazione abusiva di immobili, e che arrecano disturbo alla quiete pubblica, compromettendo il riposo delle persone e incidono in maniera determinante sulle condizioni di degrado ambientale dell'area interessata e del contesto circostante, fino a determinare vere e proprie minacce per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- che tale presenza di persone è già nota alle forze dell'ordine locali;

Considerato:

- che attualmente i lavori del piano di recupero "Le Cascine" sono fermi e che pertanto l'area interessata non potrà essere ristrutturata in tempi brevi;

Ritenuta l'opportunità e la necessità di intervenire con urgenza per ridurre, se non eliminare, le condizioni che favoriscono il verificarsi di situazioni potenzialmente lesive della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica, fattori prevalenti da tutelare, chiudendo al transito pedonale tramite una idonea recinzione tutta l'area pubblica non ancora ristrutturata che costituisce punto di ritrovo di persone cosiddette "poco raccomandabili", piccoli spacciatori e consumatori di droga, persone dedite all'alcool e nulla facenti che provocano schiamazzi, urla, suoni e rumori molesti e con il rischio di occupazione abusiva di immobili non ancora ristrutturati;

Tenuto conto che il Sindaco adotta legittimamente un provvedimento contingibile e urgente, allorché il disagio provocato agli abitanti del posto raggiunga un grado di intollerabilità tale da determinare un danno alla salute delle persone e da porre in grave pericolo la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, raggiungendosi un tale stato di emergenza che induce a riconoscere al Sindaco il potere di intervenire con gli strumenti che l'ordinamento pone a sua disposizione con l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che, nel bilanciamento degli interessi in gioco, il diritto alla tutela della salute pubblica, del benessere psicofisico, il riposo e la quiete dei residenti e, più in generale, l'interesse al mantenimento di un adeguato livello sicurezza urbana e della incolumità pubblica, per i quali le

circostanze di fatto ed i comportamenti sopra descritti costituiscono una seria minaccia, assumono un'obiettivo preminenza rispetto alla possibilità di transito pedonale della zona interessata dal provvedimento;

Ritenuto necessario, urgente e indifferibile il ricorso all'adozione di misure contingibili e urgenti al fine di prevenire e contrastare gli evidenti pericoli che minacciano la sicurezza urbana assicurando, pertanto, l'incolumità delle persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini, oltre all'indispensabile necessità di tutelare il diritto al riposo notturno dei residenti, la cui reiterata violazione costituisce ulteriore fonte di turbativa della sicurezza urbana;

Constatata quindi la necessità di recintare l'area indicata in planimetria allegata al fine di impedire il transito pedonale a persone cosiddette "poco raccomandabili", piccoli spacciatori e consumatori di droga, persone dedite all'alcool e nulla facenti, garantendo l'accesso ai proprietari degli immobili fronte stanti anche se di fatto in gran parte disabitati;

Visto l'art. 54, comma 4, del TUEL così come modificato dal D.L. n. 92/08, che assegna al Sindaco la competenza ad adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone tempestiva comunicazione al Prefetto;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 che prevede la possibilità per i Sindaci di intervenire con proprie ordinanze ex art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per prevenire e contrastare le situazioni che determinano lo scadimento della qualità urbana in relazione all'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione;

Visto l'art. 7bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Effettuata la comunicazione preventiva del presente provvedimento al Prefetto di Ancona, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- La chiusura al transito pedonale dell'area del centro storico non ancora ristrutturata compresa tra via Casanova e via Vicolo I°, mediante idonea recinzione, come evidenziato dalla planimetria allegata;
- La saltuaria e congrua pulizia dell'area interessata dal presente provvedimento e di quella immediatamente limitrofa;
- Dovrà essere garantito l'accesso ai proprietari degli immobili fronte stanti.

DISPONE

- Che la verifica dell'ottemperanza della presente ordinanza sia effettuata da parte della Polizia Locale e, di intesa con il Prefetto, con le forze dell'ordine;



- La violazione del presente provvedimento è soggetta alle sanzioni pecuniarie previste dal combinato dell'art. 7bis del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267;

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza

al Prefetto di Ancona
al Comando Stazione Carabinieri di Castelfidardo;
al Comando di Polizia Locale di Castelfidardo;
al Settore III Lavori Pubblici/Servizi Tecnici del Comune di Castelfidardo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico in via amministrativa al Prefetto entro 30 giorni (trenta); ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Marche entro 60 (sessanta) giorni o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (giorni).


Castelfidardo, 22 OTT. 2015.

Il Responsabile del Procedimento
P.I. Luca Finaurini



Il Sindaco

Mirco Soprani



Comune di Castelfidardo

Area interdetta transito
pedonale

